

Spett.li  
RSU Macchinisti Linea A Metropolitana

E, p.c.,

alla Commissione di Garanzia per  
l'Attuazione della Legge sull'Esercizio del  
Diritto di Sciopero

alla Prefettura di Roma

Inviata via fax


Oggetto:attivazione procedure - riscontro Vs nota del 9 dicembre 2013.

Spettabili RSU,

riscontriamo la Vostra nota indicata in oggetto, per rappresentarVi alcune considerazioni.

In primis, come a voi ben noto, le RSU, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo Nazionale del 28 marzo 1996, sono subentrate alle RSA nella titolarità dei poteri e delle funzioni ad esse spettanti, dunque, confermata la validità dell'accordo nazionale del 1991, la Vostra prima osservazione deve essere considerata destituita di qualsiasi fondamento.

Ciò premesso, ammettendo ma non concedendo che l'accordo del 1991 non vincoli le RSU alla necessità di sostegno da parte delle Segreterie Territoriali, non può sfuggirVi come il vigente Protocollo delle Relazioni Industriali, sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali riconosciute in ATAC S.p.A. e dunque valido *erga omnes*, prevede espressamente una procedura –specificata per Atac– finalizzata a gestire le controversie e la conflittualità ai diversi livelli di interlocuzione sindacate, preventivo rispetto alla proclamazione di sciopero.



Infatti, il Protocollo in parola, lungi dal riconoscere (come da voi strumentalmente asserito) una pariteticità dei diversi livelli di interlocuzione sindacale (RSU - Segreteria del Consiglio delle RSU - Segreterie Territoriali), disciplina invece un meccanismo di gestione delle controversie sindacali individuando, quindi, una vera e propria gerarchizzazione dei livelli di interlocuzione per la quale, in caso di mancato accordo con le RSU si passa al tavolo superiore di Segreteria del Consiglio delle RSU (SCUA) e quindi, in caso di mancato accordo anche a livello di SCUA, il confronto si sposta a livello di Segreterie Territoriali, le quali a questo punto possono attivare le procedure previste dalla deliberazione n. 02/13 della Commissione di Garanzia.

Per quanto riguarda il pronunciamento richiesto agli Organi competenti, nello specifico alla Commissione di Garanzia, vale la pena rappresentarVi come la richiesta sia stata fatta circa la correttezza del comportamento aziendale e non anche delle RSU, quindi nel caso specifico le conclusioni da Voi rappresentate non possono che essere rigettate.

Tutto ciò premesso Vi confermiamo che la riunione già convocata per il 12 dicembre p.v. deve intendersi ai sensi del vigente Protocollo delle Relazioni Industriali, pertanto in caso di mancata composizione positiva, le questioni verranno discusse a livello di tavolo superiore con la Segreteria del Consiglio delle RSU.

Cordialità

Saverio Lopes

**ATAC S.p.A.**  
**Area Risorse Umane e**  
**Relazioni Industriali**

Roma, 9 dicembre 2013

**Oggetto: attivazione procedure raffreddamento e conciliazione**

Le RSU dei macchinisti della linea A, in merito alla Vs. nota di risposta alle procedure in oggetto attivate dalle scriventi in data 03/12/2013, secondo quanto previsto dalle leggi e dagli accordi vigenti in materia di sciopero, ribadiscono, come già in precedenza argomentato in una apposita lettera del 06/11/2013 dai altre RSU del settore II.EE., quanto segue:

- il richiamo operato all'art. 3 lettera b) dell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991 è, anzitutto, del tutto improprio, poiché in esso si fa riferimento non già alle RSU, ma alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alle RSA che, come noto, essendo di nomina esclusiva delle segreterie sindacali, per avviare una procedura di sciopero necessariamente debbono avere il supporto della struttura territoriale del sindacato di appartenenza. Diversamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie, ovvero le RSU, vengono scelte, attraverso libere consultazioni, dai lavoratori dell'azienda, quindi formalmente e legittimamente titolate alla doverosa tutela degli interessi dei lavoratori utilizzando tutte le prerogative sindacali previste dalla normativa vigente (legge 330/70 e successive), sciopero aziendale compreso;

- comunque la titolarità all'attivazione delle procedure di raffreddamento, nel rispetto dell'iter previsto, è riconosciuta dallo Statuto dei Lavoratori e nessun accordo nazionale o locale può ledere e sminuire questo diritto riconosciuto da una Legge dello Stato e protetto a livello Costituzionale, esteso anche alle assemblee dei lavoratori;

- ciò è tanto più vero al considerare che nel P.R.I., sottoscritto tra ATAC e la O.S. OrS.A. in data 2 novembre 2010, cioè successiva a quella del 18/05/2010, in due note distinte si ribadisce la pariteticità e titolarità d'interlocuzione tra le diverse istanze rappresentative (RSU, SCUA e Segreterie Territoriali) anche nella fase di contrattazione, oltre quella naturale del conflitto;

- diversamente da quanto da Voi in precedenza effettuato, in una analoga nota del 31/10/2013 in risposta alle citate RSU II.EE., coinvolgendo gli organismi di garanzia preposti (Prefetto, Ministero dei Trasporti, Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici) non avete contestualmente chiesto, in questo caso, un loro pronunciamento di merito.

Pertanto, non avendo a ns. volta ricevuto controindicazioni riguardanti la presunta illegittimità delle procedure in oggetto attivate dagli stessi organismi citati, pur in indirizzo, le scriventi accolgono la proposta d'incontro per il giorno 12 dicembre p.v. ore 10.00, esclusivamente come espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalle normative vigenti in materia di sciopero

Le RSU dei Macchinisti metro linea A

Maurizio Missale  
Alberto Trupiano  
Marco Brigati  
Giuseppe Ricciardelli

